Unione Sindacale Italiana Carabinieri

AUDIZIONE IV^ COMMISSIONE DIFESA
Esame D.D.L 1893 Senato

Norme sull'esercizio della libertà Sindacale del Personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia ad Ordinamento Militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo

Signora Presidente, signore e signori Senatori, permetteteci innanzitutto di ringraziarvi per l'opportunità di contribuire con il nostro parere sul progetto di Legge per la Sindacalizzazione delle Forze Armate e delle Forze di Polizia ad ordinamento militare.

Entrando nel merito del provvedimento in esame, possiamo certamente affermare con estrema franchezza, che non siamo soddisfatti del testo in esame e ci saremmo auspicati maggiori attenzioni verso le tutele dei diritti di circa 350.000 uomini e donne con le stellette.

Confidiamo che questa opportunità che ci avete concesso, ci possa consentire di persuadervi anche con le nostre proposte affinchè possiate approvare una norma che garantisca il diritto sindacale nel mondo militare.

Una prima indicazione che non possiamo esimerci dal suggerirvi è la verifica del provvedimento relativamente agli aspetti costituzionali, relativamente agli articoli 3 (pari dignità sociale), 39 (Organizzazione Sindacale libera), 52 (Ordinamento Militare, si informa allo spirito democratico della Repubblica).

Sappiamo di osare troppo ma è un nostro preciso convincimento nel chiedervi l'estensione della Legge 300/1970 (statuto dei lavoratori) o, in alternativa l'estensione della Legge 121/1981 in tema di diritti sindacali delle FF.PP. ad ordinamento civile. In quest'ultimo caso possiamo guardare positivamente all'esperienza della Polizia di Stato che ha saputo dimostrare che diritti e doveri possono coesistere perfettamente.

Restando invece sul testo in esame, ci limitiamo a suggerire alcune piccole modifiche che potrebbero rendere più accettabile almeno per quanto ci riguarda, l'approvazione della Legge:

Testo in esame	Proposte modifica	Motivazione
Art. 1. (Diritto di associazione sindacale) 1. Il comma 2 dell'articolo 1475 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituito dal seguente: « 2. In deroga al comma 1, i militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale per singola Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare o interforze »	Art. 1. (Diritto di associazione sindacale) 1. Il comma 2 dell'articolo 1475 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituito dal seguente: « 2. In deroga al comma 1, i militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale per singola Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare o interforze » (ELIMINARE)	Si ritiene che l'Associazionismo Interforze possa creare le stesse problematiche del Co.Ce.R Interforze, aggiungendo che seppur militari, l'Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza, hanno più correlazione con le Forze di Polizia ad ordinamento civile.
Art. 1. (Diritto di associazione sindacale) 4. Gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare possono aderire a una sola associazione professionale a carattere sindacale tra militari.	Art. 1. (Diritto di associazione sindacale) 4. Gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare possono aderire a una sola associazione professionale a carattere sindacale tra militari. (ELIMINARE)	I Sindacati di Polizia non hanno questa limitazione e se restasse per l'associazionismo sindacale militare, si creerebbe una sperequazione percentualmente negativa in sede di contrattazione.
Art. 1. (Diritto di associazione sindacale) 6. Non possono aderire alle associazioni di cui alla presente legge gli allievi delle scuole militari e delle accademie militari.	Art. 1. (Diritto di associazione sindacale) 6. Non possono aderire alle associazioni di cui alla presente legge gli allievi delle scuole militari e delle accademie militari. (ELIMINARE)	Oggi gli allievi delle scuole militari sono rappresentati da un Co.Ba.R speciale e lasciando questo comma si eliminerebbe di fatto la loro tutela.

Art. 5. (Competenze delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari) Comma 4 In relazione alle materie di cui al comma 2, le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari possono: a) presentare ai Ministeri competenti osservazioni e proposte sull'applicazione delle leggi e dei regolamenti e segnalare le iniziative di modifica da esse eventualmente ritenute opportune; b) essere ascoltate dalle Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, secondo le norme dei rispettivi regolamenti; c) chiedere di essere ricevute dai Ministri competenti e dagli organi di vertice delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare.	Art. 5. (Competenze delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari) **Comma 4 aggiungere lettera d** In relazione alle materie di cui al comma 2, le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari possono: a) presentare ai Ministeri competenti osservazioni e proposte sull'applicazione delle leggi e dei regolamenti e segnalare le iniziative di modifica da esse eventualmente ritenute opportune; b) essere ascoltate dalle Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, secondo le norme dei rispettivi regolamenti; c) chiedere di essere ricevute dai Ministri competenti e dagli organi di vertice delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare. d) essere ricevuti dalla Presidenza del Consiglio in occasione della presentazione del DEF, in ossequio al D. Lvo 195/1995.	L'inserimento del comma richiesto consentirebbe di dare seguito al D. lvo 195/1995 che prevede le audizioni sia dei sindacati di polizia che dei Cocer, da domani delle associazioni sindacali militari
Art. 8. (Cariche elettive delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari) 2. È eleggibile il militare in servizio che non si trovi in stato di sospensione dall'impiego o di aspettativa non sindacale, che non sia impiegato in funzioni di comando obbligatorio o incarico equipollente per l'avanzamento al grado superiore, in attribuzione specifica o che non rivesta l'incarico di comandante di Corpo e che non	Art. 8. (Cariche elettive delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari) 2. È eleggibile il militare in servizio che non si trovi in stato di sospensione dall'impiego o di aspettativa non sindacale con esclusione delle malattie/patologie sanitarie che consentono un rientro al servizio militare incondizionato (AGGIUNGERE), che non sia impiegato in funzioni di comando obbligatorio o incarico equipollente	All'interno dell'aspettativa per motivi sanitari ci sono diverse tipologie di patologie che non possono essere considerate alla stessa stregua (es. motivi mentali non può essere considerata alla stregua di un infortunio fisico).

risulti frequentatore o allievo delle scuole o delle accademie militari, purché in possesso dei seguenti requisiti: non avere riportato condanne per delitti non colposi o sanzioni disciplinari di stato; non essere imputato in procedimenti penali per delitti non colposi. 3. Non possono essere iscritti ad associazioni professionali a carattere sindacale tra militari coloro che ricoprono i gradi di vertice di cui agli articoli 25, 32 e 40 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, né il Comandante generale del Corpo della guardia di finanza. 4. La durata delle cariche di cui al comma 1 è di quattro anni e non può essere frazionata. Non è consentita la rielezione per più di due mandati consecutivi. Coloro che hanno ricoperto per due mandati consecutivi le cariche di cui al comma 1 sono nuovamente rieleggibili trascorsi tre anni dalla scadenza del secondo mandato	per l'avanzamento al grado superiore, in attribuzione specifica o che non rivesta l'incarico di comandante di Corpo e che non risulti frequentatore o allievo delle scuole o delle accademie militari, purché in possesso dei seguenti requisiti: non avere riportato condanne per delitti non colposi o sanzioni disciplinari di stato superiori a sei mesi e comunque comminate da non oltre due anni dalla consegna stessa. Eventuali condanne non passate in giudicato o sanzioni di stato comminate durante il mandato elettivo, non danno luogo a decadenza dall'incarico; (AGGIUNGERE) non essere imputato in procedimenti penali per delitti non colposi. (ELIMINARE) 3. Non possono essere iscritti ad associazioni professionali a carattere sindacale tra militari coloro che ricoprono i gradi di vertice di cui agli articoli 25, 32 e 40 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, né il Comandante generale del Corpo della guardia di finanza. 4. La durata delle cariche di cui al comma 1 è di quattro anni e non può essere frazionata. Non è consentita la rielezione per più di due mandati consecutivi. Coloro che hanno ricoperto per due mandati consecutivi le cariche di cui al comma 1 sono nuovamente rieleggibili trascorsi tre anni dalla scadenza del secondo mandato	Con questo comma si vogliono limitare l'elezione a cariche direttive o addirittura la decadenza dalle stesse qualora si verificassero tali presupposti. Sospensione dall'impiego (disciplinare), è una sanzione di Stato che preclude l'eleggibilità a cariche direttive all'interno delle APCSM e può essere irrogata anche in assenza di un procedimento penale.
Art. 17. (Giurisdizione) 1. Sono riservate alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie promosse nell'ambito disciplinato dalla presente legge, anche quando la condotta antisindacale incide sulle	Art. 17. (Giurisdizione) 1. Sono riservate alla giurisdizione del giudice del lavoro (MODIFICARE) le controversie promosse nell'ambito disciplinato dalla presente legge, anche quando la condotta antisindacale incide sulle	Il Giudice del lavoro ha importanti esperienze nel mondo sindacale e darebbe un migliore apporto risolutivo alle problematiche di natura sindacale militare.

prerogative dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari.	prerogative dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari.	
Art. 19. (Abrogazioni e norme transitorie) 2. I delegati della rappresentanza militare di cui al capo III del titolo IX del libro quarto del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il cui mandato è in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in carica esclusivamente per le attività di ordinaria amministrazione fino all'entrata in vigore del decreto di cui al comma 4 dell'articolo 16 e comunque non oltre il novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge	Art. 19. (Abrogazioni e norme transitorie) 2. I delegati della rappresentanza militare di cui al capo III del titolo IX del libro quarto del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il cui mandato è in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in carica esclusivamente per le attività di ordinaria amministrazione fino all'entrata in vigore del decreto di cui al comma 4 dell'articolo 16 e comunque non oltre il novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge (ELIMINARE)	Il 2021 sarà l'anno della contrattazione normo economica per il triennio 2019/2021 e sarà la Rappresentanza Militare a dover portare a termine la contrattazione e tale limitazione rischia di far saltare le trattative per il rinnovo contrattuale.

Ci siamo limitati quindi a piccole ma sostanziali modifiche che renderanno la norma più accettabile e se neanche queste irrisorie modifiche non trovassero accoglimento, saremmo portati a pensare di essere dei lavoratori con meno diritti, ma principalmente di essere lavoratori a cui non si applicano i diritti costituzionali.

Riteniamo inoltre, che le preoccupazioni esternate dai vertici delle Forze Armate durante le loro passate audizioni sul tema, non hanno ragion d'essere per tre fondamentali motivi:

- La militarità è cucita sulla pelle di ogni uomo o donna che indossa una divisa e non sarà certo la sindacalizzazione il motivo per far venir meno ai doveri verso il giuramento prestato. La militarità è e deve essere considerata un privilegio e non una condizione penalizzante del vivere comune. La stessa Costituzione Italiana (madre di tutte le Leggi) ci riconosce gli stessi diritti in quanto anche noi siamo cittadini italiani.
- Le preoccupazioni esternate dai vertici delle Forze Armate, sembrano essere più una accorata difesa del loro potere assoluto che una limitazione nel nostro dovere di militari.
- La tutela del diritto nel lavoro non può che migliorare il lavoro stesso ed Il sillogismo -dei vertici militari- sindacato=non lavoro è assolutamente

fuorviante per nascondere il vero problema che sarà gioco forza la fine del potere assoluto nelle gerarchie militari. Il regime autoritario sul militare sarà sostituito dall'azione di comando autorevole e democratica.

Per ultimo ci permettiamo di osservare che il più bel regolamento scritto nella storia della Repubblica Italiana è la Costituzione, un insieme di articoli complementari tra loro ed il cui significato nasce dalle sofferenze patite vivendo in un regime dittatoriale. Non riconoscere ai militari i diritti Costituzionali, significa che il sacrificio di tanti Carabinieri e Militari morti per l'ideale democrazia viene meno per le vostre decisioni.

Fiduciosi che non deluderete le grandi aspettative che il personale con le stellette nutre in questa riforma, ringraziamo e salutiamo cordialmente.

Roma, li 19.10.2020

Il Direttivo Nazionale USIC